

**REGOLAMENTO SOCIETARIO PER LE
FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA**

(Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione)

(Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

(Articolo 12, regolamento approvato con d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384)

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 17 del 26/08/2008

“Alte Madonie Ambiente S.p.A”

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Modalità di esecuzione in economia	Pag. 3
Art. 3	Procedure alternative nell'acquisizione di beni e servizi	Pag. 3
Art. 4	Limiti economici agli interventi in economia	Pag. 4

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 5	Forniture in economia	Pag. 5
Art. 6	Servizi in economia	Pag. 6
Art. 7	Casi particolari	Pag. 8
Art. 8	Interventi misti	Pag. 8
Art. 9	Norma di salvaguardia	Pag. 8

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 10	Responsabile del procedimento	Pag. 9
Art. 11	Interventi in economia mediante amministrazione diretta	Pag. 9
Art. 12	Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	Pag. 9
Art. 13	Atti della procedura	Pag. 10
Art. 14	Scelta del contraente	Pag. 10
Art. 15	Offerta economicamente più vantaggiosa	Pag. 11
Art. 16	Contratti aperti	Pag. 11
Art. 17	Mezzi di tutela	Pag. 12

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18	Disposizioni speciali per i servizi legali	Pag. 13
Art. 19	Disposizioni speciali per i servizi tecnici	Pag. 13

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 20	Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	Pag. 16
Art. 21	Inadempimenti	Pag. 16

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22	Verifica e collaudo	Pag. 17
Art. 23	Entrata in vigore	Pag. 17

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici di seguito denominato "Codice").
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità ,tempestività e correttezza dell'azione amministrativa.
3. Per la definizione di forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. le procedure in economia costituiscono un sistema di acquisto alternativo e complementare alla gara ad evidenza pubblica.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. Le acquisizioni in economia di forniture e di servizi possono essere effettuate :
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;così come definiti ai commi 3 e 4 dell'art. 125 del "Codice".
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni alla Società, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative nell'acquisizione di beni e servizi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di importi inferiore ai 206.000,00 euro (IVA esclusa) di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento può essere effettuata anche mediante adesione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dalla legge.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a

ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione come disposto dal comma 15 art. 3 della legge 244/2007.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 206.000,00 per forniture e servizi.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificialmente frazionati:
 - a) gli affidamenti di un intervento misto di cui all' articolo 8, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 5 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni relativi a:
 - a) Acquisto di mobili e di altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica, prodotti accessori alla loro riparazione;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) acquisto di carta, stampati, registri, generi di cancelleria, di consumo, francobolli, marche ovvero valori bollati, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) acquisto di cassette di pronto soccorso o altro materiale occorrente per la sicurezza aziendale;
 - f) acquisto di indumenti da lavoro, di dispositivi di protezione e accessori, nonché di prodotti necessari alla loro riparazione;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti;
 - h) acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, climatizzatori, apparecchi di registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo e attrezzature similari;
 - i) acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, palmari, proiettori, macchine fotografiche e attrezzature similari, nonché materiale informatico di vario genere;
 - j) acquisto di automezzi e mezzi d'opera, nonché materiale di ricambio e accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi, carburanti, lubrificanti e altro materiale di consumo;
 - k) acquisto e manutenzione di strumentazione specialistica in uso;
 - l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - p) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

- q) acquisto e manutenzione dei beni occorrenti per il funzionamento della discarica;
 - r) acquisto e manutenzione di altri beni e forniture necessari per il normale funzionamento dei servizi della Società;
 - s) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
2. Possono essere eseguite in economia tutte le forniture non comprese nel precedente elenco per un importo massimo di €. 4.000,00 oltre IVA.
 3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi, individuati come segue:
 - a. Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, iniziative educative, nell'interesse della Società, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
 - b. Servizi di buffet in occasione di convegni, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza;
 - c. Divulgazione di bandi di gara di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
 - d. Servizi di comunicazione e informazione televisiva, audiovisiva e radiofonica;
 - e. Spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento;
 - f. Servizi di collocamento e di reperimento del personale;
 - g. Servizi di attività, pareri e consulenze professionali, nonché servizi per l'effettuazione di indagini statistiche, studi, rilevazioni, qualora non diversamente normati da leggi, statuti e regolamenti;
 - h. Servizi finanziari, di brokeraggio e assicurativi, bancari, legali, di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, studi e ricerche;
 - i. Accertamenti sanitari presso strutture pubbliche e/o convenzionate;
 - j. Servizi di agenzia connesse a viaggi e trasferte per amministratori e personale;
 - k. Lavori di stampa, tipografia, litografia e realizzati per mezzo di tecnologie audiovisiva, grafica, grafica multimediale, nonché noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmature, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori;
 - l. Rilegature di libri e rilegature di vario genere; spese per la stampa e la diffusione di documenti/periodici d'informazione/stampati etc., ivi comprese le spese per la distribuzione e l'affissione di materiale;
 - m. Lavori di realizzazione di software e altri servizi informatici;
 - n. Locazione immobili;

- o. Spedizioni e trasporti di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 - p. Riparazione di mobili e di altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica;
 - q. Manutenzione e riparazione presso terzi o noleggio di automezzi, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli e relativi impianti;
 - r. Vigilanza diurna e notturna, guardiana e custodia;
 - s. Pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, smaltimento rifiuti della discarica e servizi analoghi;
 - t. Prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento della discarica.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», del Codice:
- a) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - b) servizi legali di cui all'articolo 18, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - c) servizi tecnici di cui all'articolo 19, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
3. Possono essere eseguite in economia tutti i servizi non compresi nel precedente elenco e nel regolamento dei contratti per un importo massimo di €. 4.000,00 oltre IVA.
4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7 -Casi Particolari

1. Il ricorso al sistema di spesa in economia, nei precitati limiti di importo è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a. Beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa essere differita l'esecuzione;
 - b. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - c. Completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - d. Acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di gara, anche nel caso di contratti appena scaduti;
 - e. Casi di urgenza determinati da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica.

Art. 8 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente forniture e servizi si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 9 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili, delle attrezzature specifiche, degli automezzi, dei veicoli o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 10 - Responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo intervento in economia la Società opera attraverso un responsabile del procedimento che svolge le funzioni definite dall'art. 10 del "Codice".
2. La funzione di responsabile del procedimento, se non delegata ad altro dipendente, è svolta dal Direttore Tecnico.

Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 10, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario nei limiti e con le forme previste dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 10, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 10 richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto dei beni da fornire e del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene e del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera/ Buono d'ordine con la quale il responsabile di cui all'articolo 10 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi;
 4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - d) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

Art. 13 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 10 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 10 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 14 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
 3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
 4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

Art. 15 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste della Società (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti della Società che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 16 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non

predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 10, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

3. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 17 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, la Società si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 20.000,00 . per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
3. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 19 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, (quali il Direttore Tecnico della discarica) non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto

idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal Consiglio di Amministrazione .

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b) , c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per la Società desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - 6) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno della Società , imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2

e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo della Stazione Appaltante e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e)
 - a) di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 206.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
 - b) di importo pari o superiore a 206.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 20 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 10, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali ;
 - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 10, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla-osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostatici, costituisce altresì collaudo;
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva o entro il diverso termine previsto nella lettera di invito.

Art. 21 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 10, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo della Stazione Appaltante.